

PACE FISCALE

La rottamazione TER

La rottamazione TER

L'Istituto

Art. 3, co. 1, DL n. 119/2018



ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

«I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo,

segue

3

La rottamazione TER

L'ambito Soggettivo

Soggetti che possono aderire alla nuova rottamazione

Persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali

Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire

Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire

■ La rottamazione TER

L'ambito Oggettivo e temporale

Requisito oggettivo

Tutti i ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, salvo quelli espressamente esclusi dal decreto fiscale DL n. 119/2018, ivi compresi i contributi INPS e INAIL

La rottamazione TER

L'ambito Soggettivo e temporale

Ambito soggettivo

Fanno eccezione esclusivamente i carichi non definibili in base alla legge in

→ quanto rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'art. 3, comma 16, del Decreto Legge n. 119/2018.

Esclusioni normativamente previste ex art. 3 comma 16 del D.L 119/2018:

- a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;**
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;**
- c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;**
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (ad esempio sanzioni su riciclaggio, su lavoro nero ovvero sanzioni irrogate da CONSOB o Banca d'Italia ecc).**

■ La rottamazione TER

L'ambito Soggettivo e temporale

Ambito soggettivo



In base a quanto disposto dal comma 17 dell'art. 3 del DL 119/2018, relativamente alle violazioni del **Codice della Strada**, la nuova rottamazione, al pari delle precedenti, non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81 (ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo).

La rottamazione TER

L'ambito Soggettivo e temporale

Ambito temporale



Sono definibili tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.



A tal fine occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

La rottamazione TER

L'ambito Soggettivo e temporale

Ambito temporale

→ A differenza delle precedenti edizioni, *i contribuenti non riceveranno alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.*

Ai fini dell'individuazione dei carichi definibili

→ Il comma 4 dell'art. 3 del DL n. 119/2018 sancisce che

Il contribuente non riceverà alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

■ La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ *Come presentare la domanda*



La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un apposito modello, il «Modello DA-2018» - «*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*», entro e non oltre il 30 aprile 2019 (Attenzione: termine decadenziale). Il modello DA-2018 è scaricabile dal portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è disponibile anche presso i suoi sportelli.

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Come presentare la domanda

ONLINE →

Tramite l'apposito form online del servizio "Fai D.A. te" al link <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge3.do>

TRAMITE PEC →

Alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione

ALLO SPORTELLO →

Presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

▪ PAGINA 1: sezione dati anagrafici

Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019**, **esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo' della definizione agevolata non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

(Art. 3 D.L. n. 119/2018)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio (persone fisiche);

in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

Sezione

«Dati anagrafici»

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

- Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018
- PAGINA 1: sezione domicilio e carichi oggetto di definizione

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

Sezione
«Domicilio»



Sezione "*Domicilio*" – indicare il domicilio che verrà utilizzato da Agenzia delle entrate-Riscossione per inviare la "*Comunicazione*", in risposta alla dichiarazione presentata, riportando l'indirizzo completo e l'eventuale "domiciliatario" o, in alternativa, per coloro che ne dispongono, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

- Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018
- PAGINA 1: sezione domicilio e carichi oggetto di definizione

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, affidati all'Agente della riscossione³ **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:**

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione
oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1	09720160085039999	4	
2	09720170012345678	5	
3		6	

Sezione "Cartelle per le quali si chiede la definizione" – è necessario:

- allegare l'elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire;
- indicare, nell'apposita tabella, il numero delle cartelle/avvisi che si intendono definire.

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

Nel modello DA-2018 devono essere riportati, i seguenti dati:

- **PAGINA 2: precisazioni**

Per le somme da pagare indicate in una cartella di pagamento, se il contribuente sceglie di definire solo alcuni ruoli indicati nella cartella, sarà necessario indicare il numero di ruolo nel campo "Identificativo carico" del prospetto presente a pagina 2 del Modello DA-2018.

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico
1	Ruolo n. 2017/250497		

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

Il numero di ruolo è indicato nella sezione denominata "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo" della cartella di pagamento

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI	
SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:	
1.	CONTROLLO MODELLO 730
2.	CONTROLLO MODELLO 730
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO	
1.	CONTROLLO MODELLO 730
Dichiarazione modello 730/2012 presentata per il periodo d'imposta 2011. Somme dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione degli esiti del controllo formale del 07-05-2015, codice atto numero 06794111283 Decadenza dalla rateazione per versamento 9006 omesso della rata numero 5	
Ruolo n. 2017/250497	
Reso esecutivo in data 17-01-2017. Ruolo ordinario.	
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.	

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

Nel modello DA-2018 devono essere riportati, i seguenti dati:

- **PAGINA 2: precisazioni**

Se il contribuente sceglie di **definire solo alcuni carichi** che compongono i singoli ruoli contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione, sarà **necessario indicare il relativo riferimento** nel campo "Identificativo carico" del prospetto presente a pagina 2 del Modello DA-2018.

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico
1	T123456789123456789123456/T		

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

Il numero di riferimento è desumibile alla voce «Estremi dell'atto» presente nella sezione denominata "Dati identificativi della cartella" della cartella di pagamento

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA							
CODICE FISCALE: ABCDEF12G34H567I				RIONE O ZONA:			
NUMERO CARTELLA: 097 2017 00850395 45				GRUPPO: 0099			
n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2017/250497	9016	2011	1	869,46	26,08	T123456789123456789123456/T
2	2017/250497	9017	2011	1	63,55	1,91	T123456789123456789123456/T
3	2017/250497	9018	2011	1	260,84	7,83	T123456789123456789123456/T
4	2017/250497	9017	2011	1	117,50	3,53	T123456789123456789123456/T
5	2017/250497	9017	2011	1	0,19	0,01	T123456789123456789123456/T
6	2017/250497	9017	2011	1	0,08	0,00	T123456789123456789123456/T
7	2017/250497	9017	2011	1	0,14	0,00	T123456789123456789123456/T
8	2017/250498	9016	2012	1	231,63	6,95	T123456789123456789123478/T
9	2017/250498	9017	2012	1	12,26	0,37	T123456789123456789123478/T
10	2017/250498	9018	2012	1	69,49	2,08	T123456789123456789123478/T
11	2017/250498	9017	2012	1	25,79	0,77	T987654321987654321998811/T
12	2017/250498	9017	2012	1	0,36	0,01	T987654321987654321998811/T
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					1.651,29	55,42	
Importo totale della cartella						euro 1.706,71	

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

Nel modello DA-2018 devono essere riportati, i seguenti dati:

➤ PAGINA 2: modalità di pagamento

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE - Scadenza 31 luglio 2019

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)⁵.

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate stabilito⁵ ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a quello previsto, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero massimo stabilito.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

Sezione
«Modalità di
pagamento»

In questa sezione il contribuente dovrà indicare, tramite la barratura dell'apposita casella, la volontà di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, indicando il numero di rate scelto.

■ La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

Nel modello DA-2018 devono essere riportati, i seguenti dati:

- **PAGINA 2: impegno a rinunciare ai giudizi pendenti**

DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure
- che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Sezione "*Giudizi pendenti*" – occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessino le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l'impegno a rinunciarvi.

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ Istruzioni per la compilazione del modello DA-2018

Nel modello DA-2018 devono essere riportati, i seguenti dati:

➤ PAGINA 3:

- si potrà indicare l'eventuale delega per la presentazione della domanda. La presentazione sia tramite PEC che diretta, presso gli sportelli, può essere delegata compilando l'apposito prospetto «Delega alla presentazione» contenuto nel Modello a pagina 3 e allegando copia del documento d'identità del delegante e del delegato.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

in proprio;

in qualità di.....

(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra

a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa richiesta di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa richiesta di adesione.

Luogo e data.....

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

La rottamazione TER

La domanda del contribuente

➤ *Cosa succede dopo la presentazione della domanda*

Comunicazione entro il 30 giugno 2019

Accoglimento

L'Agente della Riscossione comunica al contribuente l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e inviandogli anche i relativi bollettini di pagamento.

Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall'eventuale tardiva comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione, pertanto la possibilità di definizione rimane impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.

Diniego

L'Agenda delle Entrate-Riscossione può opporre il **diniego di sanatoria**, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).

Il **diniego** rappresenta un **atto impugnabile** ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. h) del D. Lgs. n. 546/92 «*Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari*».

L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall'Agenda delle Entrate-Riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.

La rottamazione TER

I pagamenti

La rottamazione *ter* per i carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 prevede che il versamento degli importi dovuti possa avvenire

In unica soluzione

Entro il 31 luglio 2019

In massimo 18 rate consecutive

La prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019.


Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

■ La rottamazione TER

I pagamenti



A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni della rottamazione, il DL n. 119/2018 offre ai contribuenti la **possibilità di utilizzare in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, **i crediti non prescritti nei confronti della PA.**



La rottamazione TER

Gli effetti della rottamazione

➤ *Effetti della presentazione della domanda*

Effetti della presentazione della domanda di adesione

Art. 3, co. 10, DL n. 119/2018

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto della domanda

Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che **laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza**. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento

La rottamazione TER

Gli effetti della rottamazione

➤ *Effetti della presentazione della domanda*

Effetti della presentazione della domanda di adesione

Art. 3, co. 10, DL n. 119/2018

Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche

Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-*ter* (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-*bis* (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73

■ La rottamazione TER

Gli effetti della rottamazione

➤ *Effetti della presentazione della domanda*

Effetti della presentazione della domanda di adesione

Art. 3, co. 10, DL n. 119/2018



Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lett. b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/73

Rilascio del DURC

■ La rottamazione TER

Effetti al pagamento della prima rata

Diversamente dalle precedenti edizioni della rottamazione, il comma 13, lettera b), dell'art. 3 del DL n. 119/2018, dispone che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

■ La rottamazione TER

Effetti dell'integrale pagamento delle somme

L'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate determina lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l'attenuazione o la non punibilità per alcuni reati fiscali.

SANZIONI ACCESSORIE

Non vengono meno invece le sanzioni accessorie emesse ad esempio nei casi dell'art. 21 del D.Lgs. 472/97, oppure come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale ex art. 12 del D. Lgs. 471/97, di comunicazioni finanziarie ex art. 10 del DLgs. 471/97 e di visto di conformità ex art. 39 del D.Lgs. 241/97. Tali sanzioni rimangono dovute in quanto le disposizioni in materia di rottamazione si riferiscono esclusivamente a sanzioni derivanti da carichi inclusi in ruoli.

■ La rottamazione TER

Gli effetti della rottamazione

➤ *Effetti del mancato perfezionamento*



La definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti



Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza



Il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

Il DL n. 119/2018 contiene anche delle norme aventi ad oggetto i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni dell'istituto.

L'art. 3, ai commi da 21 e seguenti, del DL n. 119/2018

Disciplina i rapporti tra la nuova edizione della rottamazione, c.d. "rottamazione- *ter*", e le precedenti

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

Contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ex DL n. 193/2016

Contribuenti riammessi dalla rottamazione bis ex DL n. 148/2017

Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis con riferimento ai carichi affidati all'AdR dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017

Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis con riferimento ai carichi affidati all'AdR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016

Contribuenti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti «definizioni»

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

La rottamazione *ter*

Contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ex DL n. 193/2016

I contribuenti che avevano presentato entro il 21 aprile 2017 l'istanza di adesione alla prima edizione della rottamazione prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 ma che non hanno ottemperato ai pagamenti dovuti alle scadenze previste o che vi abbiano provveduto solo in parte, in base a quanto disposto dal comma 25 dell'art. 3 del DL 119/2018 potranno comunque aderire alla nuova rottamazione.

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

La rottamazione *ter*

Contribuenti riammessi dalla rottamazione bis ex DL n. 148/2017

Per effetto del DL n. 119/2018 questi contribuenti, laddove nuovamente decaduti dal beneficio a causa del mancato pagamento entro il predetto termine delle residue rate non pagate sulle dilazioni in corso, potranno accedere alla rottamazione-ter.

A tal fine essi non saranno tenuti a pagare alcuna somma in relazione alle istanze già presentate ma dovranno semplicemente presentare la domanda ai sensi del DL n. 119/2018 entro il 30 aprile prossimo.

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

La rottamazione *bis*

↳ Pagamento delle residue somme dovute entro il 7 dicembre 2018

↳ Mancato pagamento delle residue somme dovute entro il 7 dicembre 2018

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

Pagamento delle residue somme dovute entro il 7 dicembre 2018

Ai sensi del comma 21, dell'articolo 3, del DL n. 119/2018, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell'adesione alla precedente «rottamazione-bis», in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

Pagamento delle residue somme dovute entro il 7 dicembre 2018

A tal fine, entro il **30 giugno 2019**, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4, c.d. «*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*».

■ La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

Mancato pagamento delle residue somme dovute entro il 7 dicembre 2018

Per effetto del nuovo co. 23, dell'articolo 3, del DL n. 119/2018, introdotto dall'art. 1-bis del Decreto Semplificazioni, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine possono essere definiti, **PREVIA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA ISTANZA**, versando le somme alternativamente:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La rottamazione TER

I rapporti con le precedenti edizioni della rottamazione

La rottamazione *ter*

Contribuenti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti «definizioni»

L'Agente della riscossione, invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova "*Comunicazione*" con la nuova ripartizione dell'importo dovuto.

Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e non hanno aderito alle precedenti definizioni potranno invece aderire alla nuova definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter") presentando la specifica dichiarazione di adesione.

**Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà
economica**

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

L'Istituto

Legge n. 145/2018

➔ La *Legge di Bilancio 2019*, legge n. 145/2018, ha introdotto una nuova misura di pacificazione fiscale, ossia il c.d. «saldo e stralcio delle cartelle esattoriali».

Art. 1, comma 184, Legge n. 145/2018

«I debiti delle persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma...

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Ambito soggettivo



Possono accedere all'istituto **le persone fisiche** che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Grave e comprovata
situazione di difficoltà
economica



Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.



Anche i soggetti per i quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di adesione all'istituto in disamina, la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Debiti ammessi

➔ Possono essere definiti i singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017.

Debiti derivanti da

- Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali
- Dalle attività di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600/73, e all'articolo 54-bis del DPR n. 633/72, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- Omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento-

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Importi da versare

I contribuenti che vogliono aderire all'istituto possono estinguere i debiti definibili senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/99, versando:



le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Importi da versare

le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112/99, a titolo di aggio sulle somme a lui affidate e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione all'istituto in disamina, la procedura di liquidazione possono estinguere i debiti definibili versando le somme previste, in misura pari al 10 per cento fermo restando le somme da corrispondere a titolo di aggio da riscossione e di rimborso delle spese.

In questi casi, alla dichiarazione di adesione è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Come aderire

Per aderire al «Saldo e stralcio» è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l'apposita dichiarazione di adesione, Modello SA-ST, disponibile al seguente link

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf>

Modalità di presentazione del modello

- Casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata;
- Presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il *Modello SA-ST* debitamente compilato e firmato.

Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

➤ Istruzioni per la compilazione del modello SA-ST

■ PAGINA 2

A tal fine, **ATTESTA**, in conformità all'art. 1, comma 189, della Legge n. 145/2018, di trovarsi in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** e:

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di aver presentato la **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**:

• numero di protocollo

I	N	P	S	I	S	E	E												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• in data

giorno	mese	anno					

segnalando, come da certificazione allegata, che l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, stabilito ai sensi del DPR n. 159/2013, **non è superiore a 20.000,00 euro** e, in particolare, che tale Indicatore, in base alla sopra indicata Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida fino alla data del ____/____/____,

è pari a euro⁴:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

--	--

OPPURE

(opzione da selezionare, **in alternativa** alla precedente, qualora ne ricorrano i presupposti)

allega **copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge n. 3/2012.

ATTENZIONE:

Questa dichiarazione di adesione sarà considerata come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione-fer) convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e sarà trattata come previsto dall'art. 1, comma 193 della Legge n. 145/2018, qualora **non vengano compilati i campi previsti per l'attestazione del valore ISEE** (oppure i medesimi facciano riferimento ad una DSU con data fine validità precedente la data di presentazione di questa dichiarazione di adesione) o, nel caso di apertura della liquidazione, non venga allegata la **copia conforme** del relativo decreto.

Sezione
«Attestazione
sussistenza di
grave e
comprovata
situazione di
difficoltà
economica»

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Cosa succede dopo la presentazione della domanda



L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l'esito della domanda di definizione per estinzione, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 31 ottobre 2019.

Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

Comunicazione entro il 31 ottobre 2019

Accoglimento

L'Agente della Riscossione comunica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

Il debito può essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
 - 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
 - 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
 - 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diniego

L'Agente della Riscossione invia una "Comunicazione" con la quale, motivando il mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento

Il *Decreto Semplificazioni* ha apportato importanti novità sulla questione... segue ...

■ Il saldo e stralcio dei carichi per i soggetti in grave situazione di difficoltà economica

In caso di comunicazione di diniego entro il 31 ottobre 2019

Con le novità introdotte dal *Decreto Semplificazioni* "Decreto Legge n. 135/2018" il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

- in **17 rate** (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in **9 rate** (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

L'Istituto

Art. 3, DL n. 119/2018

c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", prevede un'assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle esattoriali ovvero la

"Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea"

«I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3»

segue

52

■ La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

L'Istituto

Art. 3, DL n. 119/2018



Dato l'espresso richiamo contenuto al comma 1 dell'art. 5 «... *possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3...*», a tale modalità di definizione si applicano le disposizioni dettate in materia di carichi **non comunitari** per quanto concerne condizioni, termini e effetti dell'adesione all'istituto e del pagamento delle somme dovute.

■ La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

L'ambito soggettivo



Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative contenute nell'art. 5 del Decreto Legge n. 119/2018 non pongono alcuna limitazione pertanto valgono le considerazioni già esposte in riferimento ai carichi non comunitari.

■ La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

I carichi definibili



Rientrano nella sanatoria tutti i debiti dovuti a titolo di dazi e iva all'importazione contenuti in carichi affidati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono definibili solo i carichi unionali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

Lo stralcio delle sole sanzioni

La definizione agevolata consentirà lo **stralcio delle sole sanzioni**. Rimangono invece dovuti, nei termini più sopra specificati dalla disposizione, i restanti importi.

Vantaggio dell'adesione alla rottamazione per i carichi afferenti le risorse comunitarie e l'IVA all'importazione

Stralcio delle sole sanzioni, rimangono dovute le somme affidate a titolo di "capitale" e di "interessi iscritti a ruolo" nonché l'aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le spese maturate per eventuali procedure esecutive, oltre agli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019.

■ La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

La domanda del contribuente

Ai fini dell'ammissione alla rottamazione i contribuenti dovranno presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'istanza di adesione all'istituto, utilizzando l'apposito modello, il «Modello DA-2018-D» «*Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per le risorse proprie dell'Unione Europea*» scaricabile dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it o disponibile presso gli sportelli dell'ente.

La domanda di adesione alla rottamazione per le risorse unionali deve inderogabilmente essere presentata entro il 30 aprile 2019

La rottamazione dei ruoli per le risorse comunitarie

Gli step della rottamazione per i carichi unionali

GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI UNIONALI	
30 aprile 2019	Termine entro cui dovrà essere presentata l'istanza di rottamazione dei carichi unionali
31 luglio 2019	Termine entro cui l'agente della riscossione deve inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione
30 settembre 2019	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione
30 novembre 2019	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la seconda rata della rottamazione
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo	Termini entro cui i soggetti ammessi dovranno versare le restanti rate della rottamazione (max 18 rate)